

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

“KME Group S.p.A. 2022 - 2027”

Codice ISIN IT0005503393

ART. 1 – IMPORTO, TAGLI, TITOLI E QUOTAZIONE

Il prestito obbligazionario denominato “KME Group S.p.A. 2022 - 2027” (il “**Prestito**”), di un ammontare nominale complessivo pari ad Euro 63.533.259, è emesso da KME Group S.p.A. (l’“**Emittente**”) ed è costituito da n. 63.533.259 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna in taglio non frazionabile (le “**Obbligazioni**” e ciascuna l’“**Obbligazione**”).

Le Obbligazioni sono emesse ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale e quindi al prezzo di Euro 1,00 per ciascuna Obbligazione.

Le Obbligazioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni (il “**Testo Unico della Finanza**”) e della relativa regolamentazione di attuazione.

Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. LOL-004781 del 13 luglio 2022, ha disposto l’ammissione alla quotazione delle Obbligazioni presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (il “**MOT**”).

In conformità a quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e alla relativa regolamentazione di attuazione, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l’esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A.. I titolari, tempo per tempo, delle Obbligazioni (gli “**Obbligazionisti**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83-*quinquies* e 83-*sexies* del Testo Unico della Finanza e della relativa regolamentazione di attuazione.

ART. 2 – GODIMENTO

Il Prestito è emesso ed avrà come data di godimento il 23 settembre 2022 (la “**Data di Godimento del Prestito**”).

ART. 3 – DURATA

Il Prestito ha durata di 5 anni (ovvero sessanta mesi) a decorrere dalla Data di Godimento del Prestito e sino al corrispondente giorno del sessantesimo mese successivo alla Data di Godimento del Prestito e cioè sino al 23 settembre 2027 (la “**Data di Scadenza del Prestito**”).

ART. 4 – INTERESSI

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, al tasso fisso nominale annuo lordo del 5% (il “**Tasso di Interesse Nominale**”) dalla Data di Godimento del Prestito (inclusa) e sino alla Data di Scadenza del Prestito (esclusa).

Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6, il pagamento degli interessi sarà effettuato annualmente in via posticipata e cioè alla scadenza di ogni 12 (dodici) mesi a partire dalla Data di Godimento del Prestito. L’ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza del Prestito.

L’importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando l’importo nominale di ciascuna Obbligazione, pari ad Euro 1,00, per il Tasso di Interesse Nominale. L’importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivi del relativo periodo di maturazione degli interessi sul numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366), secondo la convenzione *Act/Act unadjusted*, come intesa nella prassi di mercato.

Qualora la data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un giorno lavorativo secondo il calendario di negoziazione di Borsa Italiana S.p.A., di volta in volta vigente, (il “**Giorno Lavorativo**”), la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi.

Per “**periodo di maturazione degli interessi**” si intende il periodo compreso tra una data di pagamento degli interessi (inclusa) e la successiva data di pagamento degli interessi (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di maturazione degli interessi, il periodo compreso fra la Data di Godimento del Prestito (inclusa) e la prima data di pagamento degli interessi (esclusa), fermo restando che laddove una data di pagamento interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo periodo di maturazione degli interessi (*Following Business Day Convention - unadjusted*).

ART. 5 – RIMBORSO

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, le Obbligazioni saranno rimborsate in unica soluzione alla pari, e dunque al 100% del valore nominale, alla Data di Scadenza del Prestito.

Qualora il giorno di rimborso coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

ART. 6 – RIMBORSO ANTICIPATO VOLONTARIO

L'Emittente si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato, anche parziale, delle Obbligazioni in qualsiasi momento a decorrere dalla scadenza del secondo anno dalla Data di Godimento del Prestito.

Dell'eventuale esercizio della facoltà di rimborso anticipato verrà dato avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente e con le altre modalità previste dalla normativa applicabile almeno 15 (quindici) giorni lavorativi prima della data di rimborso anticipato. Nell'avviso verrà altresì indicata la data in cui verrà effettuato il rimborso.

Il prezzo di rimborso (espresso come percentuale della quota del valore nominale oggetto di rimborso) è stabilito di seguito, maggiorato degli interessi maturati e non ancora pagati sulle Obbligazioni rimborsate alla data di rimborso.

Periodo in cui è effettuato il rimborso:	Prezzo di rimborso
dallo scadere del:	
secondo anno sino allo scadere del terzo	102%
terzo anno sino allo scadere del quarto	101%
quarto anno sino alla Data di Scadenza	100%

Dalla data di rimborso anticipato delle Obbligazioni, le Obbligazioni rimborsate cesseranno di essere fruttifere e verranno cancellate. In caso di rimborso parziale delle Obbligazioni, il valore nominale delle Obbligazioni emesse e non estinte sarà proporzionalmente ridotto.

L'Emittente può in ogni momento acquistare le Obbligazioni al prezzo di mercato o altrimenti. Qualora gli acquisti siano effettuati tramite offerta pubblica, l'offerta deve essere rivolta a tutti i titolari di Obbligazioni a parità di condizioni. Le Obbligazioni acquistate possono essere, a scelta dell'Emittente,

mantenute, rivendute oppure cancellate, fermo restando che l'Emittente non potrà partecipare alle deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti per le Obbligazioni da esso eventualmente mantenute, ai sensi dell'articolo 2415, quarto comma, del codice civile.

ART. 7 – SERVIZIO DEL PRESTITO

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni avverranno esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A..

ART. 8 – STATUS DELLE OBBLIGAZIONI

Le Obbligazioni non sono subordinate agli altri debiti chirografari presenti e futuri dell'Emittente.

ART. 9 – TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne il pagamento degli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il rimborso del capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

ART. 10 – ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del codice civile. Gli Obbligazionisti acconsentono sin d'ora a qualsiasi modifica delle Obbligazioni apportata dall'Emittente volta ad eliminare errori manifesti oppure di natura esclusivamente formale nel Regolamento del Prestito.

Ai sensi dell'articolo 2415 del codice civile, l'assemblea degli obbligazionisti delibera:

- (1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il **“Rappresentante Comune”**);
- (2) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
- (3) sulla proposta di amministrazione straordinaria e di concordato;
- (4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- (5) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

L'assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Rappresentante Comune, quando lo ritengono necessario o quando ne è fatta richiesta da tanti Obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Si applicano all'assemblea degli Obbligazionisti le regole previste dal codice civile per l'assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del Notaio che ha redatto il verbale, nel Registro delle Imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi a oggetto le modifiche delle condizioni del Prestito, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Il Rappresentante Comune, in carica per i primi tre esercizi decorrenti dalla Data di Godimento del Prestito, è individuato, ai sensi del presente Regolamento, nella persona del dott. Rossano Bortolotti. Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2417 del codice civile.

Il Rappresentante Comune provvede all'esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti e a tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con l'Emittente. Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante

Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento e nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente. Non sono, in ogni caso, precluse le azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che tali azioni siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti.

ART. 11 – IDENTIFICAZIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI

L'Emittente potrà chiedere in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite Monte Titoli S.p.A., i dati identificativi dei titolari delle Obbligazioni, unitamente al numero di Obbligazioni registrate nei conti ad essi intestati.

L'Emittente è tenuto ad effettuare la medesima richiesta su istanza dell'assemblea degli Obbligazionisti, ovvero su richiesta di tanti Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà della quota prevista dall'articolo 2415, comma 2 del codice civile. Salva diversa previsione inderogabile legislativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi all'identificazione su richiesta dei titolari delle Obbligazioni sono a carico degli Obbligazionisti richiedenti.

Fermo restando quanto sopra previsto, l'Emittente potrà procedere all'identificazione degli Obbligazionisti anche richiedendo (1) a Monte Titoli S.p.A. i dati identificativi degli intermediari nei conti dei quali sono registrate le Obbligazioni, unitamente al numero di Obbligazioni registrate in tali conti; e (2) agli intermediari, i dati identificativi dei titolari dei conti in cui sono registrate le Obbligazioni, unitamente al numero di Obbligazioni registrate in tali conti.

È in ogni caso fatta salva la facoltà degli Obbligazionisti di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi.

ART. 12 – REGIME FISCALE

Sono a carico dell'Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che si rendono dovute per legge sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti.

ART. 13 – VARIE

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente e con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni.

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. A tal fine, il presente regolamento sarà depositato presso la sede legale dell'Emittente. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e di regolamento.

I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente regolamento sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta vigenti.

ART. 14 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente regolamento che dovesse insorgere tra l'Emittente e i titolari delle Obbligazioni sarà competente, in via esclusiva, il Foro dove ha sede legale l'Emittente ovvero, qualora l'obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e sue successive modifiche e integrazioni, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.